

**ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.**  
UNICO SOCIO REGIONE CAMPANIA

**FORNITURA DI PIETRISCO SILICEO DI 1° CATEGORIA  
PER MASSICCIATA FERROVIARIA.**

**CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**



Rev	Descrizione	Data	Redatto: Gruppo di Lavoro MANI / CMA		Nome file
00	1ª emissione	27/05/2014	Geom. Edoardo CORTESE	<i>Edoardo Cortese</i>	capitolato descrittivo prestazionale
			Geom. Gerardo D'ONOFRIO	<i>Gerardo D'Onofrio</i>	
			Geom. Antonio RANIERI	<i>Antonio Ranieri</i>	
			Ing. Maria Giovanna RUOTOLO	<i>Maria Giovanna Ruotolo</i>	
			Coordinatore del Gruppo di Lavoro	<i>Coordinatore del Gruppo di Lavoro</i>	
			Dott. Ing. Matteo PARLATO	<i>Matteo Parlato</i>	
		VISTO	APPROVATO		
		Dott. Ing. Giancarlo GATTUSO	Dott. Ing. Arturo BORRELLI		

Progetto	Livello prog.	Documento	Progressivo	Area	Impianto	Revisione	Formato	N° pagine	Scala
A R M	0 1	C T	0 0 5 a	0 0	0 0	0 0	A 4	0 0 9	



## Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1<sup>a</sup> categoria, per massicciata ferroviaria.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	2
Art. 2 Ammontare dell'appalto .....	2
Art. 3 Identificazione e recapiti del Fornitore.....	2
Art. 4 Il Direttore dell'Esecuzione della fornitura.....	2
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	3
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto .....	3
Art. 6 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	3
Art. 7 Requisiti dei materiali da fornire .....	3
Art. 8 Variazioni .....	4
Art. 9 Accertamenti e verifiche durante la fornitura.....	4
Art. 10 Spese relative alle verifiche e prove .....	5
Art. 11 Verifiche .....	5
Art. 12 Esecuzione del collaudo.....	5
Art. 13 Esiti del collaudo.....	6
Art. 14 Spese di collaudo. ....	6
Art. 15 Trattamento antinfortunistico.....	6
Art. 16 Capacità di fornitura.....	7
Art. 17 Termini per la consegna della fornitura.....	7
Art. 18 Responsabilità del trasporto .....	7
Art. 19 Osservanza di leggi, regolamenti e norme .....	8
Art. 20 Osservanza e attuazione delle prescrizioni di sicurezza .....	8
Art. 21 Penali e Sanzioni .....	9
Art. 22 Recesso .....	9





## Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1^ categoria, per massicciata ferroviaria.

### PARTE I: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA FORNITURA

#### CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura del pietrisco siliceo di 1^ Categoria, per massicciata ferroviaria, in quantità di mc 11.000 (undicimila). Tale materiale è necessario per la **manutenzione ordinaria e straordinaria** delle sedi ferroviarie della Ferrovie in concessione della Campania, ovvero delle ex linee Circumvesuviana, ex Sepsa ed ex Metrocampania NordEst, riunite sotto la gestione dell'EAV S.r.l. (Ente Autonomo Volturno).

Il materiale da fornire deve rispondere ai parametri qualitativi ed ai requisiti contenuti nella Specifica Tecnica "Fornitura di pietrisco siliceo di 1^ categoria, per massicciata ferroviaria".

##### Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 1 ammonta a **euro 396.000,00 oltre IVA**.

Si intendono compresi nel prezzo gli oneri relativi al trasporto del materiale presso i depositi indicati dalla Committente, anche in caso di consegne parziali.

Nel suddetto importo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per consegnare la fornitura di cui trattasi in conformità alle prescrizioni tecniche e alle condizioni previste per l'esecuzione della fornitura, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara e del successivo contratto.

Il prezzo è riferito alla fornitura interamente finita e completa in ogni sua parte, anche accessoria, eseguita a perfetta regola d'arte, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto e ogni altro onere.

##### Art. 3 Identificazione e recapiti del Fornitore

Il Fornitore deve indicare il proprio domicilio, cui si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare i numeri di telefono e fax e gli indirizzi mail utili per ogni comunicazione da parte del Committente.

##### Art. 4 Il Direttore dell'Esecuzione della fornitura

Il Committente controllerà, ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, l'andamento della fornitura con l'ausilio di un Direttore dell'Esecuzione, l'ing. Matteo Parlato, che provvederà principalmente al coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile del contratto.



## Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1^ categoria, per massicciata ferroviaria.

Al Direttore dell'Esecuzione sono attribuite tutte le prerogative di cui al Codice degli appalti e del D.P.R. n. 207/2010.

Nello svolgimento del suo incarico il Direttore dell'Esecuzione, a titolo esemplificativo, potrà:

- fornire istruzioni e direttive per l'esecuzione del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore.

### CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

#### Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto sarà concesso sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal successivo contratto, nonché con i sottoelencati documenti che sono parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 279 comma 1 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti":

- a) Capitolato descrittivo e prestazionale.
- b) Specifica Tecnica "Fornitura di pietrisco siliceo di 1^ categoria, per massicciata ferroviaria" di EAV.

#### Art. 6 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Il fornitore deve certificare di aver fornito negli ultimi tre anni pietrisco per ballast.

Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura di natura tecnica.

#### Art. 7 Requisiti dei materiali da fornire

Il pietrisco siliceo oggetto della fornitura deve presentare caratteristiche geomorfologiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, nonché a quelli espressamente richiesti dalla Specifica Tecnica di riferimento.





## Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1^ categoria, per massicciata ferroviaria.

Inoltre, il prodotto oggetto della fornitura deve, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, idonei allo specifico uso al quale è destinato. Pertanto dovrà rispettare tutti i controlli in fase di produzione di accettazione.

Indipendentemente dagli accertamenti e verifiche, il Fornitore è tenuto a garantire che il materiale fornito sia esente da vizi che lo renda non conforme alle condizioni stabilite in contratto, alle prescrizioni tecniche inidoneo all'uso cui è destinato ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

### **Art. 8 Variazioni**

Nessuna variazione all'oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il preventivo ordine scritto del Direttore dell'Esecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata dal Committente. Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell'esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

### **Art. 9 Accertamenti e verifiche durante la fornitura.**

Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo, secondo quanto previsto nella Specifica Tecnica, la corretta osservanza, da parte del Fornitore, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

- partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
- partecipazione alle prove di collaudo;
- verifiche ispettive.

A tal fine, il Committente, mediante propri incaricati, è in facoltà di accedere in ogni momento alle cave nella disponibilità del Fornitore, al fine di seguire le lavorazioni inerenti alla produzione e all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alla bontà delle lavorazioni.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.



## Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1^ categoria, per massicciata ferroviaria.

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali.

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l'esecuzione al Contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti.

Il Fornitore, è tenuto a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in cava e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nei siti di produzione.

### **Art. 10 Spese relative alle verifiche e prove**

Sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

### **Art. 11 Verifiche**

Il Fornitore esegue tutte le verifiche previste nelle specifiche presso i laboratori di prova accreditati su indicazione del Committente.

Il Committente, ovvero suoi funzionari incaricati, possono eseguire direttamente alcune verifiche presso altri laboratori di propria fiducia.

Il Fornitore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite. Il Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza. In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.

### **Art. 12 Esecuzione del collaudo.**

Salva diversa pattuizione contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione del contratto dà inizio alle operazioni di prelievo del materiale in cava, entro **15 gg (quindici giorni)** dalla data di stipula del contratto di fornitura, secondo quanto previsto dall'articolo VII della S.T.F.





## Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1^ categoria, per massicciata ferroviaria.

Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni:

- nomina/indicazione del soggetto incaricato dal Committente per il collaudo;
- i giorni delle operazioni di collaudo;
- operazioni di collaudo eseguite;
- rilievi eseguiti dal/dai soggetto/i incaricato/i delle prove di collaudo;
- le singole operazioni e le verifiche compiute.

### **Art. 13 Esiti del collaudo.**

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili o irricevibili.

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati. Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore.

Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche.

In ogni caso, qualora i materiali dovessero risultare rifiutati (ovvero collaudati con esito negativo) il Fornitore è tenuto a rispettare, a sua cura e spese, quanto previsto nelle specifiche di collaudo.

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare la fornitura.

In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

### **Art. 14 Spese di collaudo.**

Le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, sono tutte a carico del Fornitore, escluse quelle relative agli incaricati del Committente.

### **Art. 15 Trattamento antinfortunistico.**

Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori, si applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, tutto quanto previsto dall'art. 26 del testo unico della Sicurezza (D.lgs 81/08 e s.m.i.).



## Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1^ categoria, per massicciata ferroviaria.

### **Art. 16 Capacità di fornitura.**

Il Fornitore, in qualsiasi momento, dovrà essere in grado di fornire giornalmente quantitativi di pietrisco non inferiori alla quota minima garantita prevista nel relativo contratto (100 mc) ed inoltre, per eventuali lavori urgenti, dovrà consegnare i quantitativi chiesti anche con un preavviso di 12h.

Il suddetto quantitativo minimo non è vincolante per il Committente che si riserva la facoltà di prelevare minori forniture senza che per questo il Fornitore abbia titolo a compensi di alcun genere per gli oneri che gli possono derivare anche per la formazione di cumuli e per il successivo carico su carri ferroviari.

Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere temporaneamente la fornitura per motivi di esercizio o per altre esigenze di qualsiasi genere.

Dette sospensioni non danno titolo per il Fornitore ad alcun compenso.

Qualora il Fornitore, fatti salvi i casi di forza maggiore, non soddisfi i quantitativi richiesti, fino al minimo giornaliero previsto, sarà passibile di una penalità pari al 20% (venti per cento) del prezzo contrattuale da applicare sulla differenza consegnata in meno.

### **Art. 17 Termini per la consegna della fornitura.**

Tutte le forniture comprese nell'appalto dovranno essere completamente ultimate entro i termini di seguito elencanti, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale **di inizio fornitura**:

- **365 gg (giorni)** naturali e consecutivi .

L'Fornitore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei tempi di consegna.

### **Art. 18 Responsabilità del trasporto**

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito da personale incaricato del Committente.

In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna come precedentemente indicati e riportati.

In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti previsti.

**Il Fornitore, dovrà comunicare l'elenco degli automezzi aziendali, abilitati al trasporto del pietrisco, e le relative targhe.**





**Art. 19 Osservanza di leggi, regolamenti e norme**

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Fornitore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale, comprensiva della documentazione di regolarità delle maestranze e dei mezzi per il trasporto.

**Art. 20 Osservanza e attuazione delle prescrizioni di sicurezza**

Il Fornitore è tenuto a rispettare le prescrizioni di sicurezza impartite dal Committente nell'ambito dell'esecuzione del contratto, ovvero dovrà ottemperare a quanto di seguito si riporta.

Il Fornitore prima dell'inizio della fornitura, unitamente a responsabili della Stazione Appaltante, dovrà effettuare sopralluogo ai siti di scarico individuati presso i piazzali ferroviari di seguito riportati:

**Per linee ex Circumvesuviana.**

- San Giovanni a Teduccio.
- Moregine.
- Piano di Sorrento.
- Volla.
- Nola.
- Officina di Ponticelli.
- S. Anastasia.
- Ottaviano.
- San Giuseppe.
- Terzigno.
- Striano.
- Sarno.

**Per linee ex Metrocampania linea Benevento – Cancello-Napoli.**

- San Martino V.C.
- Tufara.
- Arpaia.
- Santa Maria a Vico.
- San Felice a Cancello.



## Fornitura di PIETRISCO SILICEO di 1<sup>a</sup> categoria, per massicciata ferroviaria.

### **Per linee ex Alifana tratta Piedimonte M. - Santa Maria Capua Vetere.**

- Piedimonte Matese
- Caiazzo.
- Triflisco.
- Alife.

### **Per linee ex SEPSA.**

- Quarto.
- Licola.
- Torregaveta.

Il materiale dovrà essere fornito ben bagnato allo scopo di evitare formazione di polvere durante la manipolazione.

Il Fornitore non avrà nulla a pretendere, qualora, per motivi igienici, ambientali, turistici o di altra natura le competenti autorità dovessero imporre determinati orari per le operazioni di scarico del materiale e/o automezzi di piccole dimensione.

### **Art. 21 Penali e Sanzioni**

Nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di fornire giornalmente quantitativi di pietrisco di cui quota minima garantita prevista (100 mc), per periodi di 3 giorni consecutivi, si applicherà una penale pari all' 1 ‰ dell'importo contrattuale, per ogni periodo di 3 giorni consecutivi.

Nel caso di mancata fornitura per una durata maggiore a 5 giorni naturali e consecutivi, la penale da applicare al giorno, a partire dal 6° giorno e fino alla data di regolare fornitura di pietrisco, sarà pari al 5 ‰ dell'importo contrattuale.

Le penali saranno ripetute tutte le volte che si verificheranno, ma il loro cumulo, comunque, non potrà essere non superiore al 10%, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010.

### **Art. 22 Recesso**

Qualora l'andamento della fornitura presentasse periodi di mancata fornitura, tali da far superare il cumulo delle penali il valore del 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, pagando esclusivamente il materiale fornito; e potrà rivalersi in sede giudiziaria nei confronti del Fornitore. Il foro competente è quello di Napoli.-

Napoli, 27/05/2014